

Deliberazione della Giunta Regionale 18 gennaio 2019, n. 11-8307

Autorizzazione alla definizione transattiva della vertenza pendente dinanzi al Tribunale di Torino tra Comune di Fabbrica Curone e Regione Piemonte (R.G. n. 10520/2016).

A relazione dell'Assessore Parigi:

Premesso che:

con Determinazione n. 678 del 21/10/2004 l'attuale Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport della Regione Piemonte ammetteva a contributo, a valere sul Docup 2000-2006, l'intervento denominato 'Centro turistico di benessere in località Laghizzolo' presentato dal Comune di Fabbrica Curone e finalizzato a promuovere il completamento e lo sviluppo dei sistemi turistici e turistico-termali locali nonché la crescita e il rafforzamento delle attività turistiche e a queste collegate;

la spesa ritenuta ammissibile dagli uffici regionali era pari a € 2.009.328,00 ed il contributo veniva determinato in € 1.500.000,00, comprensivo della quota premiale di € 93.470,40 incentivante l'accelerazione dei tempi di costruzione dell'opera finanziata;

il Comune di Fabbrica Curone fissava al 5/05/2008 la data di fine lavori ed al mese di ottobre 2008 il collaudo e la rendicontazione dell'intervento, da realizzarsi comunque entro il 30/06/2009, termine ultimo di validità della spesa per il DOCUP 2000-2006;

per la costruzione e gestione del predetto centro turistico di benessere, il Comune di Fabbrica Curone, all'esito di apposita gara d'appalto, stipulava in data 18/07/2006 un contratto di concessione con l'aggiudicatario 'Consorzio emiliano romagnolo fra le cooperative di produzione e lavoro - C.E.R.';

il mancato raggiungimento alla data del 30 settembre 2006 del 30% della spesa quietanzata determinava la decadenza dalla quota di contributo premiale di € 93.470,40, quindi con Determinazione n. 282 del 10/04/2009 il finanziamento regionale veniva ridotto a € 1.406.529,60;

in corso d'opera, a finanziamento regionale invariato, il Comune di Fabbrica Curone apportava modifiche al progetto d'intervento, tali da rideterminare l'importo finale in € 2.945.200,00;

in data 12/01/2010 il Comune di Fabbrica Curone trasmetteva agli uffici regionali il certificato di regolare esecuzione delle opere realizzate alla data del 30/06/2009 (termine ultimo di validità della spesa per il DOCUP 2000-2006) e la rendicontazione della spesa sostenuta, pari a € 2.075.094,40; a quella data l'intervento relativo alla realizzazione del "Centro benessere in località Laghizzolo" non risultava quindi completato e funzionale, dovendosi ancora realizzare lavori per € 870.105,06;

gli uffici regionali, allo scopo di consentire al Comune di Fabbrica Curone di conservare comunque il contributo sul DOCUP 2000-2006 parametrato al valore dell'investimento realizzato al 30/6/2009, chiedevano all'Amministrazione comunale di assumere formale impegno a concludere la parte di opere non realizzate con risorse proprie entro e non oltre il 30/6/2011, pena la revoca del contributo;

il Comune di Fabbrica Curone, con D.G.C. n. 34 del 27/10/2010, dava atto del mancato rispetto del termine del 30/06/2009 e della necessità di percepire la rata di saldo del contributo regionale,

impegnandosi comunque a concludere i lavori finanziati entro il 30/06/2011 ed a trasmettere alla Regione Piemonte relazioni trimestrali sull'andamento dei lavori;

a fronte del predetto impegno, gli uffici regionali in data 19/04/2011 procedevano quindi all'erogazione del saldo del contributo, per un totale di € 1.406.529,60;

alla data del 30/06/2011, tuttavia, le opere finanziate non risultavano ultimate, avendo il Comune rescisso il contratto con il concessionario;

con Determinazione regionale n. 34 del 13/02/2015 veniva quindi disposta la revoca del finanziamento concesso al Comune di Fabbrica Curone e con successiva Determinazione n. 300 del 17/07/2015 richiesta la restituzione della somma di € 1.406.529,60, maggiorata degli interessi, e così per un totale di € 1.561.081,48;

con atto notificato in data 18.4.2015 il Comune di Fabbrica Curone proponeva ricorso dinanzi al TAR Piemonte, che veniva respinto per difetto di giurisdizione con sentenza n. 1009 del 12/06/2015;

con atto di citazione notificato il 6.4.2016, il Comune di Fabbrica Curone riassumeva quindi la vertenza dinanzi al Tribunale di Torino-Sez. I (G.U. Dott. Rizzi – n. 10520/2016 R.G.);

il Giudice invitava più volte in corso di causa le parti ad addivenire ad un componimento bonario della lite, invocando il principio di ordine pubblico-processuale della definizione alternativa dei giudizi, tanto più cogente in caso di coinvolgimento di interessi pubblici rilevanti e di gravi rischi economico-finanziari per gli enti pubblici interessati;

nell'impossibilità per la Regione di riconoscere comunque il contributo già erogato per finalità diverse da quelle turistico-ricettive per cui era stato assegnato - finalità che per il Comune non risultavano più concretamente perseguibili - veniva prospettata in giudizio la diversa soluzione transattiva rappresentata dalla rinuncia della Regione a parte del proprio credito restitutorio, a fronte dell'impegno da parte del Comune ad ultimare e destinare l'opera finanziata a centro assistenza disabili, mediante apposita concessione; nel frattempo il Comune aveva infatti ottenuto, con Determinazione n. 356 del 28.5.2018 del Settore Assistenza sanitaria e socio-sanitaria territoriale della Regione Piemonte, il parere favorevole alla richiesta di verifica di compatibilità ex art. 8ter, comma 3, D.Lgs. n. 502/1992, per la realizzazione all'interno dell'immobile in questione di una Residenza Assistenziale Flessibile per disabili-tipo B, con capienza di n. 20 posti letto (più 2 di pronta accoglienza);

all'udienza del 19.12.2018 veniva quindi ipotizzato il versamento da parte del Comune di una somma pari al 40% del canone ventennale imposto al concessionario, e comunque non inferiore a € 296.000,00, a completa tacitazione della pretesa restitutoria vantata dalla Regione in conseguenza della disposta revoca del contributo concesso.

Ritenuto che la soluzione transattiva sia opportuna al fine di evitare il default del Comune e lasciare in opere pubbliche incomplete, con grave danno per la collettività.

Considerato che la nuova destinazione dell'opera è conforme alle strategie regionali in materia socio-sanitaria, tenuto conto del parere favorevole per la realizzazione di una Residenza Assistenziale Flessibile per disabili tipo B rilasciato dal Settore Assistenza Sanitaria e Socio sanitaria territoriale con determinazione n. 356 del 28.5.2018.

Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte, di dare seguito alla soluzione transattiva prospettata nel corso dell'udienza del 19/12/2018, così come meglio dettagliata nella scrittura di transazione allegata e parte integrante della presente deliberazione, che prevede la rinuncia della Regione a parte del proprio credito restitutorio a fronte dell'impegno del Comune di Fabbrica Curone ad ultimare la struttura da destinare a centro assistenza disabili e che comporta l'estinzione a spese compensate del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Torino-Sez. I (G.U. Dott. Rizzi – n. 10520/2016 R.G.).

Dato atto del parere favorevole pervenuto a questa Direzione in data 10 gennaio 2019 dagli uffici dell'Avvocatura della Regione circa la definizione transattiva della controversia nei termini stabiliti dalla presente DGR e articolati nell'allegata scrittura di transazione allegata, in linea con quanto verbalizzato dal Giudice all'ultima udienza.

Ritenuto quindi di autorizzare la definizione transattiva della predetta vertenza nei termini e modi indicati nella scrittura di transazione allegata e parte integrante della presente deliberazione, incaricando della relativa sottoscrizione il Direttore regionale dott.ssa Paola Casagrande responsabile della Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport.

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, ma determina, a seguito della rinuncia della Regione a parte del proprio credito restitutorio, una riduzione degli accertamenti in entrata per un massimo di Euro 1.265.081,48 pari al contributo maggiorato degli interessi e detratto l'importo minimo da restituire di euro 296.000.

Dato atto che:

- l'importo complessivo di euro 1.561.081,48 è alla data del presente provvedimento conservato a residuo attivo 2015 per euro 703.264,80 sul capitolo 33935/15, per euro 492.285,36 sul capitolo 33785/15, per euro 210.979,44 sul capitolo 39580/15 e per euro 154.551,88 riferito agli interessi sul capitolo 39580/15;

- l'importo che verrà versato dal comune di Fabbrica Curone pari ad almeno euro 296.000,00 verrà introitato dal Settore competente prioritariamente ad estinzione del credito riferito alla quota interessi e per la differenza al rimborso dell'importo a suo tempo erogato.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta regionale unanime,

delibera

- di autorizzare la definizione transattiva della vertenza nei termini e modi indicati nell'allegata scrittura di transazione, che qui si approva e costituisce parte integrante della presente deliberazione e che prevede la rinuncia della Regione a parte del proprio credito restitutorio a fronte dell'impegno del Comune di Fabbrica Curone ad ultimare la struttura finanziata nell'ambito del Docup 2000-2006, destinandola a centro assistenza disabili, con conseguente estinzione a spese compensate del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Torino-Sez. I (G.U. Dott. Rizzi – n. 10520/2016 R.G.);

-di incaricare della sottoscrizione della scrittura di transazione il Direttore regionale dott.ssa Paola Casagrande responsabile della Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport;

-di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, ma determina, a seguito della rinuncia della Regione a parte del proprio credito restitutorio, una riduzione degli accertamenti in entrata per un massimo di Euro 1.265.081,48, pari al contributo maggiorato degli interessi e detratto l'importo minimo da restituire di Euro 296.000;

-di demandare a successiva determinazione del competente Direttore della Direzione "Promozione della Cultura, del turismo e dello Sport" la registrazione dell'insussistenza dei residui attivi 2015 verso il Comune di Fabbrica Curone per l'importo complessivo massimo di euro 1.265.081,48, dando altresì atto che in sede di predisposizione del rendiconto dell'esercizio 2018 si procederà alla costituzione di adeguato "fondo crediti dubbia esigibilità" per l'importo corrispondente;

-di dare atto che l'importo che verrà versato dal Comune di Fabbrica Curone pari ad almeno euro 296.000,00 verrà introitato dal Settore competente prioritariamente ad estinzione del credito riferito alla quota interessi e per la differenza al rimborso dell'importo a suo tempo erogato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

SCRITTURA DI TRANSAZIONE

tra

la REGIONE PIEMONTE (P.I. 02843860012 - C.F. 80087670016), in persona della Dott.ssa Paola Casagrande (Direttore Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport della Regione Piemonte), giusta D.G.R. di approvazione della presente scrittura di transazione, con l'avv. Giuseppe Piccarreta

e

il COMUNE DI FABBRICA CURONE (P.I. 01077200069 – C.F. 85000850066), in persona del Sindaco sig. Fabio Sala, con l'avv. Sabrina Molinar Min

PREMESSO CHE

-Con Determinazione n. 678 del 21/10/2004 l'attuale Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport della Regione Piemonte ammetteva a contributo, a valere sul Docup 2000-2006, l'intervento denominato 'Centro turistico di benessere in località Laghizzolo' presentato dal Comune di Fabbrica Curone e finalizzato a promuovere il completamento e lo sviluppo dei sistemi turistici e turistico-termali locali nonché la crescita e il rafforzamento delle attività turistiche e a queste collegate.

-La spesa ritenuta ammissibile dagli uffici regionali era pari a €2.009.328,00 ed il contributo veniva determinato in € 1.500.000,00, comprensivo della quota premiale di € 93.470,40 incentivante l'accelerazione dei tempi di costruzione dell'opera finanziata.

-Il Comune di Fabbrica Curone fissava al 5/05/2008 la data di fine lavori ed al mese di ottobre 2008 il collaudo e la rendicontazione dell'intervento, da realizzarsi comunque entro il 30/06/2009, termine ultimo di validità della spesa per il DOCUP 2000-2006.

-Per la costruzione e gestione del predetto centro turistico di benessere, il Comune di Fabbrica Curone, all'esito di apposita gara d'appalto, stipulava in data 18/07/2006 un contratto di concessione con l'aggiudicatario 'Consorzio emiliano romagnolo fra le cooperative di produzione e lavoro - C.E.R.'.

-Il mancato raggiungimento alla data del 30 settembre 2006 del 30% della spesa quietanzata determinava la decadenza dalla quota di contributo premiale di € 93.470,40, sicchè con Determinazione n. 282 del 10/04/2009 il finanziamento regionale veniva ridotto a € 1.406.529,60.

-In corso d'opera, a finanziamento regionale invariato, il Comune di Fabbrica Curone apportava modifiche al progetto d'intervento, tali da rideterminare l'importo finale in € 2.945.200,00.

-In data 12/01/2010 il Comune di Fabbrica Curone trasmetteva agli uffici regionali il certificato di regolare esecuzione delle opere realizzate alla data del 30/06/2009 (termine ultimo di validità della spesa per il DOCUP 2000-2006) e la rendicontazione della spesa sostenuta, pari a € 2.075.094,40; a quella data l'intervento relativo alla realizzazione del "Centro benessere in località Laghizzolo" non risultava quindi completato e funzionale, dovendosi ancora realizzare lavori per €870.105,06.

-Gli uffici regionali, allo scopo di consentire al Comune di Fabbrica Curone di conservare comunque il contributo sul DOCUP 2000-2006 parametrato al valore dell'investimento realizzato al 30/6/2009, chiedevano all'Amministrazione comunale di assumere formale impegno a concludere la parte di opere non realizzate con risorse proprie entro e non oltre il 30/6/2011, pena la revoca del contributo.

-Il Comune di Fabbrica Curone, con D.G.C. n. 34 del 27/10/2010, dava atto del mancato rispetto del termine del 30/06/2009 e della necessità di percepire la rata di saldo del contributo regionale, impegnandosi comunque a concludere i lavori finanziati entro il 30/06/2011 ed a trasmettere alla Regione Piemonte relazioni trimestrali sull'andamento dei lavori.

-A fronte del predetto impegno, gli uffici regionali in data 19/04/2011 procedevano quindi all'erogazione del saldo del contributo, per un totale di €1.406.529,60.

-Alla data del 30/06/2011, tuttavia, le opere finanziate non risultavano ultimate, avendo il Comune rescisso il contratto con il concessionario.

-Con Determinazione regionale n. 34 del 13/02/2015 veniva quindi disposta la revoca del finanziamento concesso al Comune di Fabbrica Curone e con successiva Determinazione n. 300 del 17/07/2015 richiesta la restituzione della somma di €1.406.529,60, maggiorata degli interessi, e così per un totale di €1.561.081,48.

-Con atto notificato in data 18.4.2015 il Comune di Fabbrica Curone proponeva ricorso dinanzi al TAR Piemonte, che veniva respinto per difetto di giurisdizione con sentenza n. 1009 del 12/06/2015.

-Con atto di citazione notificato il 6.4.2016, il Comune di Fabbrica Curone riassumeva quindi la vertenza dinanzi al Tribunale di Torino-Sez. I (G.U. Dott. Rizzi – n. 10520/2016 R.G.).

-Il Giudice invitava più volte in corso di causa le parti ad addivenire ad un componimento bonario della lite, invocando il principio di ordine pubblico-processuale della definizione alternativa dei giudizi, tanto più cogente in caso di coinvolgimento di interessi pubblici rilevanti e di gravi rischi economico-finanziari per gli enti pubblici interessati.

-Nell'impossibilità per la Regione di riconoscere comunque il contributo già erogato per finalità diverse da quelle turistico-ricettive per cui era stato assegnato - finalità che per il Comune non risultavano più concretamente perseguibili - veniva prospettata in giudizio la diversa soluzione transattiva rappresentata dalla rinuncia della Regione a parte del proprio credito restitutorio, a fronte dell'impegno da parte del Comune ad ultimare e destinare l'opera finanziata a centro assistenza disabili, mediante apposita concessione; nel frattempo il Comune aveva infatti ottenuto, con Determinazione n. 356 del 28.5.2018 del Settore Assistenza sanitaria e socio-sanitaria territoriale della Regione Piemonte, il parere favorevole alla richiesta di verifica di compatibilità ex art. 8ter, comma 3, D.Lgs. n. 502/1992, per la realizzazione all'interno dell'immobile in questione di una Residenza Assistenziale Flessibile per disabili-tipo B, con capienza di n. 20 posti letto (più 2 di pronta accoglienza).

-All'udienza del 19.12.2018 veniva quindi ipotizzato il versamento da parte del Comune di una somma pari al 40% del canone ventennale imposto al concessionario, e comunque non

inferiore a € 296.000,00, a completa tacitazione della pretesa restitutoria vantata dalla Regione in conseguenza della disposta revoca del contributo concesso.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti, acquisita la favorevole valutazione e deliberazione dei competenti organi amministrativi, al solo scopo di dirimere la vertenza a meri fini conciliativi e transattivi

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

1. La premessa è parte integrante della presente conciliazione.
2. Il Comune di Fabbrica Curone si impegna, mediante la stipula di un apposito contratto di concessione di durata ventennale, ad effettuare i lavori necessari per rendere agibile l'immobile di proprietà sito in località Laghizzolo e a destinare tale manufatto a Residenza Assistenziale Flessibile per disabili-tipo B, con capienza di n. 20 posti letto (più 2 di pronta accoglienza).
3. Il Comune di Fabbrica Curone, a completa tacitazione della pretesa restitutoria vantata dalla Regione Piemonte in conseguenza della disposta revoca del contributo concesso, si impegna a versare alla Regione Piemonte una somma pari al 40% del canone ventennale imposto al soggetto che risulterà concessionario degli interventi di cui al punto 2, somma che non potrà comunque essere inferiore a €296.000,00.
4. L'importo indicato al punto 3 dovrà essere corrisposto dal Comune di Fabbrica Curone in 20 ratei annuali, da versarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo alla maturazione del diritto al relativo canone nei confronti del concessionario; ciascun rateo dovrà corrispondere al 40% del canone imposto al concessionario nell'anno precedente.
5. Il Comune di Fabbrica Curone si impegna a versare alla Regione Piemonte l'eventuale conguaglio, qualora l'ammontare dei ratei annuali di cui al punto 4 non raggiunga l'importo di €296.000,00.
6. La Regione Piemonte si impegna ad apportare, entro 30 giorni dal ricevimento del bando di concessione pubblicato, le modifiche alle Determinazioni regionali n. 34 del 13/02/2015 e n.

300 del 17/07/2015 rese necessarie dalla stipula del presente accordo transattivo, riducendo al solo importo previsto al punto 3 la pretesa restitutoria conseguente alla disposta revoca del contributo.

7. La stipula del presente accordo, che viene sottoscritto dalle parti, dai rispettivi difensori e dal Giudice, comporta l'estinzione a spese compensate del giudizio R.G. n. 10520/2016 pendente dinanzi al Tribunale di Torino-Sez. I.

Torino, 23 gennaio 2019.

Per la Regione Piemonte

Per il Comune di Fabbrica Curone

Dott.ssa Paola Casagrande

Il Sindaco Fabio Sala

Avv. Giuseppe Piccarreta

Avv. Sabrina Molinar Min

Il Giudice

Dott. Francesco Rizzi